

I L S I N D A C O

Premesso che, con propria precedente ordinanza del 24 novembre 2020, assunta al protocollo generale con il n. 191781, si è provveduto alla sospensione dell'attività didattica in presenza dei servizi educativi della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e dell'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria a far data dal 25 novembre 2020 e sino a tutto il 3 dicembre 2020;

Considerato che, con ordinanza n. 93 del 28 novembre 2020, il Presidente della Giunta Regionale della Campania ha disposto che, per ragioni sanitarie, restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori, senza soluzione di continuità, dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020;

Atteso, altresì, che nell'ordinanza regionale n. 93 del 28 novembre 2020, al punto 1.3., risultano consentite, con decorrenza immediata, *"[…] le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. È demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai sindaci dei dati di rispettivo interesse. È consentito ai sindaci, sulla base di situazione di peculiare criticità accertata con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza delle attività didattiche in presenza"*;

Accertato che, ad oggi, non sussistono condizioni tali da garantire la ripresa in sicurezza delle attività educative in presenza, come ampiamente indicato in parte motiva alla propria precedente ordinanza del 24 novembre 2020;

Constatato che, in *parte qua* alla ripetuta ordinanza n. 93 del 28 novembre 2020 a firma del Presidente della Giunta Regionale della Campania, è stata individuata la data del 7 dicembre 2020 per la ripresa dell'attività didattica in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori,

U
COMUNE DI SALERNO
Comune di Salerno
Protocollo N.0194559/2020 del 29/11/2020

e che sussistono le ragioni per uniformare a tale data la ripresa in presenza di tutto il ciclo scolastico ivi compresa la scuola dell'infanzia e le prime classi della scuola primaria, in quanto questo ulteriore tempo consentirà di approfondire le valutazioni delle specifiche condizioni di contesto;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 che, al comma 5), dispone che *"[...] in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";*

Sussistendo le ragioni d'urgenza a tutela della salute pubblica;

O R D I N A

per le ragioni sopra addotte e qui espressamente richiamate, la sospensione in continuità sino a tutto il 7 dicembre 2020 della attività in presenza dei servizi educativi della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria, confermando il contenuto della propria precedente ordinanza del 24 novembre 2020, protocollo n. 191781, a cui espressamente si rinvia.

D I S P O N E

l'invio del presente provvedimento ai Dirigenti scolastici interessati, al direttore del settore Pubblica Istruzione per le scuole comunali per l'infanzia, per l'esecuzione.

M A N D A

all'Ufficio Comunicazioni del Comune, affinché provveda alla massima diffusione, nonché alla pubblicazione sul sito *web* istituzionale del presente provvedimento.

I N F O R M A

che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Salerno, 29.11.2020

IL SINDACO

Arch. Vincenzo Napoli